

Sistema Sanitario Regionale Piemonte
Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. ANTONIO e BIAGIO
e CESARE ARRIGO
Alessandria

Sede legale: via Venezia n.16 - 15100 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111. Telefax: (0131) 236227

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 1119

L'anno duemilaotto il giorno NOVE del mese di OTTOBRE in una sala degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" - via Venezia, 16 - 15100 Alessandria

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT.SSA MARIA TERESA FLECCHIA

ai sensi della D.G.R. n.65 -7819 del 17.12.2007

Acquisito il parere del - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - dott. Gianni BONELLI
- DIRETTORE SANITARIO - dott. Massimo LEPORATI

adotta la deliberazione all'oggetto indicato:

**APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLA PRESENZA DI PERSONE DI SOSTEGNO AI
DEGENTI PRESSO I PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA**

DELIBERAZIONE N. **1119** DEL **5 OTT. 2008**

Mod SGD 02-05

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLA PRESENZA DI PERSONE DI SOSTEGNO AI DEGENTI PRESSO I PRESIDII DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n.1304 del 3.10.2008 della S.C. Affari Generali e Legale dalla cui istruttoria si evince che:

Con deliberazione n. 1895 del 28 agosto 1992, come modificata con successive deliberazioni n. 2313 del 19 novembre 1992, n.850 del 3 settembre 1996 e n.179 del 12 febbraio 1999, questa Azienda si è dotata di un proprio regolamento interno, al fine di meglio definire il comportamento da osservarsi a cura delle persone che svolgono attività di assistenza e di sostegno ai pazienti ricoverati presso i presidi dell'Azienda stessa.

Con nota del 19 agosto 2008, il Direttore Medico dei Presidi, ha rilevato l'opportunità di aggiornare le disposizioni del regolamento in particolare per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda.

Il testo del nuovo regolamento è stato presentato al Collegio di Direzione ed approvato nella seduta dell'1 ottobre 2008.

Per quanto sopra, occorre determinarsi in merito all'approvazione del nuovo Regolamento della presenza di persone di sostegno ai degenti presso i Presidi dell'Azienda, in sostituzione di quello vigente ed approvato con deliberazione n.179 del 12 febbraio 1999.

Assunta la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale;

Ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

Acquisito il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

- di approvare il nuovo Regolamento della presenza di persone di sostegno ai degenti presso i Presidi dell'Azienda, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello vigente ed approvato con deliberazione n.179 del 12 febbraio 1999;
- di stabilire che il nuovo regolamento entri in vigore a partire dalla data di adozione del presente provvedimento;
- di incaricare la S.C. Affari Generali e Legale di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Medica dei Presidi, alla S.C. U.R.P. ed al SITREPO, al fine di assicurarne la massima conoscibilità e diffusione;
- di dare atto che la presente Deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Teresa FUCCHIA




Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Altresì

DELIBERA

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n. 10 del 24.01.1995, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Teresa FLECCIA



REGOLAMENTO DELLA PRESENZA DI PERSONE DI SOSTEGNO AI DEGENTI PRESSO I PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SS.ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" DI ALESSANDRIA**ART.1**

E', di regola, vietata la sosta dei parenti od altri visitatori, nelle sezioni di degenza, in tutte le ore della giornata, ad esclusione delle fasce orarie espressamente indicate come orario di visita.

Ogni reparto, dotato di letti di degenza, espone nell'atrio di accesso, nei corridoi delle sale di degenza, un cartello recante, ben visibili, gli orari di visita che devono venire rispettati.

I visitatori che sostano nei reparti di degenza oltre gli orari consentiti, devono essere invitati ad allontanarsi, al fine di non arrecare intralcio nelle attività assistenziali.

La persona ricoverata o, in sua vece, i parenti, possono richiedere, in relazione a particolari condizioni di non autosufficienza del paziente stesso, deroga, anche notturna, alle fasce orarie di visita, rivolgendosi alla Caposala o alla Infermiera professionale presente in reparto.

Il richiedente indica, sull'apposito modulo, i dati anagrafici completi, l'indirizzo e l'eventuale grado di parentela col degente, della persona che sosterà presso il letto di degenza.

Sulla base delle indicazioni ricevute dal personale medico, la Caposala, o chi ne fa le veci, consegna agli autorizzati apposito lasciapassare nominativo (formulato in calce allo stesso modello di domanda), che deve essere conservato dalla persona autorizzata alla sosta in reparto, per tutto il tempo della permanenza, e che deve essere esibito, a richiesta del personale di turno, per giustificare la presenza nel reparto.

Il predetto modello di richiesta-lasciapassare, redatto su uniforme schema, in duplice copia, riporta:

1. le ore e i giorni nei quali è autorizzata la presenza nel reparto, in deroga alle norme generali;
2. il nominativo della persona autorizzata;
3. il nominativo del degente per il quale viene rilasciata l'autorizzazione;
4. le regole tassative di comportamento da rispettare durante la permanenza nei periodi autorizzati;
5. la firma, per avvenuta presa visione delle suddette regole, della persona autorizzata;
6. la firma della caposala o di chi ne fa le veci.

Le regole di comportamento, prestampate sul modello di lasciapassare di cui al punto precedente, prevedono:

- a) il divieto di recarsi presso altri reparti nelle ore di sosta autorizzata presso il letto del degente,
- b) il divieto di permanenza in reparto oltre i tempi autorizzati;
- c) il divieto di assumere iniziative in ordine alla somministrazione al degente di alimenti, bevande, farmaci, senza preventiva informazione del personale infermieristico;
- d) l'obbligo di allontanarsi dalla stanza di degenza durante l'effettuazione di interventi sanitari;
- e) il divieto di interferenze di qualsiasi natura sull'attività degli operatori sanitari.

ART.2

La scelta del personale da adibire al sostegno del degente, è effettuata in assoluta autonomia da ogni paziente o da chi ne fa le veci.

Al solo scopo di agevolare i pazienti e le loro famiglie, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso le portinerie dei presidi aziendali, è disponibile un elenco aggiornato di soggetti iscritti presso la Camera di Commercio di Alessandria per fornire assistenza e/o supporto ai ricoverati.

A cura della Direzione Medica dei Presidi, l'elenco viene aggiornato con cadenza semestrale.

ART.3

Alle persone autorizzate a sostare presso il letto di degenza, è fatto assoluto divieto:

- di intraprendere ed effettuare iniziative di carattere sanitario, che rimangono di esclusiva competenza del personale ospedaliero e per quelle di carattere assistenziale da concordare con il personale sanitario;
- di divulgare all'esterno notizie o informazioni riservate circa lo stato di salute dei pazienti, di cui siano venute in possesso per qualsivoglia motivo

Le stesse persone devono rispettare le competenze del medico, del personale di assistenza, evitando ogni osservazione di ordine critico.

Alle persone di cui sopra non è concesso di indossare divise di colore e/o foggia che possano ingenerare confusione con il personale di reparto.

ART.4

In caso di inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, la Direzione Medica dei Presidi, su segnalazione del personale di reparto, può disporre l'allontanamento dal reparto stesso di chi effettua l'attività di sostegno.

ART.5

Con cadenza giornaliera, i reparti trasmettono alla Direzione Medica dei Presidi, la seconda copia dei modelli di richiesta-lasciapassare, rilasciati il giorno precedente.

ART.6

L'Azienda è del tutto estranea al rapporto intercorrente tra il richiedente e la persona che effettua l'attività di sostegno, nei cui confronti si riserva il diritto di rivalersi, per qualunque pregiudizio possa derivare dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento



Regione Piemonte
Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"
Alessandria

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n° 1119 del 09/10/2008 (ai sensi della D.G.R. n.65-7819 del 17.12.2007)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/10/2008

Alessandria, lì 4 NOV. 2008



Il Funzionario Incaricato

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

-
- Esecutiva dal: 09/10/2008

Trasmessa:

- Al Presidente Collegio Sindacale in data: 13/10/2008
- Alla Giunta Regionale in data:
- Richiesta chiarimenti in data:
- Ricevuti chiarimenti in data: